



## TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI

### SEZIONE CIVILE

**10/2021 sovraind**

IL G.D. dott.ssa Francesca Miconi

letto il ricorso ex art. 14-ter l. n. 3/2012, depositato da VITA ASSUNTA GABRIELLA in data 12-7-2021, con cui si richiede la apertura della procedura di liquidazione dei beni;

ritenuto preliminarmente che sussiste la competenza del Tribunale di Rimini ai sensi dell'art. 9 l. n. 3/2012;

rilevato che la proponente non è assoggettabile a procedure concorsuali: la predetta è imprenditore individuale sotto-soglia ( l'OCC ha documentato che non sono superati i parametri di cui all'art 1 LF negli ultimi tre esercizi: si vedano anche le dichiarazioni dei redditi ) ; il suo indebitamento deriva dall'aver perduto – dopo l'acquisto con mutuo fondiario della casa di abitazione e la assunzione di un finanziamento per la ristrutturazione dell'immobile – la collaborazione continuativa con una azienda agricola ed aver aperto una ditta individuale che non ha mai consentito di produrre utili da destinare alla copertura dei mutui, producendo anzi perdite;

rilevato che risultano allegati l'inventario di tutti i beni del debitore, nonché la relazione particolareggiata depositata dall'Organismo di Composizione della Crisi, contenente tutte le indicazioni di cui all'art. 14-ter c. 3 l. 3/2012;

considerato che è stato prodotto un elenco dei creditori con indicazione del credito da ciascuno di essi vantato;

che il professionista ha formulato giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione;

rilevato che non risulta , allo stato, che il debitore, negli ultimi cinque anni, abbia commesso atti in frode ai creditori;

ritenuto che l'eventuale imputabilità dell'indebitamento ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle capacità patrimoniali del debitore riguardi la accessibilità del debitore alla esdebitazione, e non sia ostativa alla apertura del



procedimento di liquidazione, rispetto al quale sussiste in ogni caso un interesse del ricorrente alla liquidazione ad opera di un soggetto qualificato ;

ritenuto – quanto al contenuto della domanda , ai beni del debitore a disposizione dei creditori, alla determinazione del fabbisogno per le necessità di vita del debitore – che l'apertura della procedura di liquidazione comporti che tutti i beni ( o comunque le risorse attive, quali l'azienda o i redditi futuri ) del debitore siano destinati alla soddisfazione dei creditori, con la sola eccezione di quelli indicati dall'art 14 ter comma 6 L 3/2020 ( crediti impignorabili ex art 545 cpc, stipendi pensioni salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della famiglia, nei limiti indicati dal giudice ); non è quindi rilevante , rispetto alla futura attività del liquidatore ed alla futura individuazione dell'attivo, la “proposta” del debitore relativa alla entità della destinazione dei suoi beni ai debitori ( proposta che il debitore formula, invece, nella procedura di accordo di sovraindebitamento o di piano del consumatore ) ; la determinazione del fabbisogno mensile del debitore e della sua famiglia, inoltre, è riservata al Giudice; non è prevista la prosecuzione dell'attività di impresa da parte del debitore, né nella specie tale prosecuzione appare idonea – come attestato anche dall'OCC – a garantire la sussistenza personale della debitrice o addirittura ulteriori elementi di attivo per la procedura ( come prospettato nella domanda ) , considerato che negli ultimi anni l'attività i costi sono stati sempre superiori ai ricavi;

ritenuto pertanto che non possa essere autorizzata la prosecuzione della attività della Ditta Individuale AV Les Fleures di cui la ricorrente è titolare;

ritenuto che il fabbisogno futuro per le esigenze di vita della debitrice – che vive da sola e che, dopo la liquidazione del suo immobile, dovrà trovare una abitazione in locazione - debba essere quantificato in € 1490 mensili a partire da quando sarà perduta la disponibilità dell'immobile sottoposto ad esecuzione; in € 890 per il periodo precedente; e ciò sulla base delle indicazioni della stessa debitrice, attestate dall'OCC;

ritenuto che, in applicazione dell'art 14 quinquies c 2 lett e) , ricorrano gravi e specifiche ragioni per lasciare alla debitrice la disponibilità dell'autovettura, che le è indispensabile per gli spostamenti di lavoro e che ha ridottissimo valore , trattandosi si veicolo immatricolato nel 2004, la cui liquidazione richiede costi plausibilmente più elevati dei benefici;

visto l'art. 14-quinquies della l. n. 3/2012,

DICHIARA

**aperta la procedura di liquidazione dei beni di VITA ASSUNTA GABRIELLA ( CF VTISNT66B45I396A)**

NOMINA



liquidatore ai sensi dell'art. 14- quinquies c. 2 l. n. 3/2012 la dott. **Silvia Fuzzi**

DISPONE

che, sino al momento in cui il provvedimento diventi definitivo, non possano essere iniziate o proseguite, sotto pena di nullità, azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

DISPONE

che la domanda ed il presente provvedimento siano pubblicati nel sito del Tribunale di Rimini e della Camera di Commercio della Romagna , nonché annotati al Registro delle Imprese e trasmessi a cura del liquidatore ai creditori indicati nella domanda

ORDINA

che i beni immobili, mobili registrati , azienda e mobili futuri ed i redditi attuali e futuri, per tutta la durata della procedura di liquidazione, siano messi immediatamente nella disponibilità del liquidatore , con esclusione dell'autovettura Audi tg CN569TM che resterà alla debitrice;

FISSA

in € 890,00 mensili, € 1490 mensili a decorrere dalla perdita di disponibilità dell'immobile, le somme necessarie al mantenimento del debitore, nel caso in cui la stessa produca redditi, per tutta la durata delle procedura ai sensi dell'art. 14-ter c. 6 lett. b) l. n. 3/2012.

Rimini, 26-7-2021

Il Giudice delegato

Dott. Francesca Miconi

